COMU NE DI SCANDICCI	
(Città Metropolitana di Firenze)	
SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SCANDICCI	
E PER L'AFFIDAMENTO DELLA	
TUTELA E MANUTENZIONE DEL GIARDINO DI VIA DELLE BAGNESE	
N. 22/C, ADIBITO A USO PUBBLICO, POSTO NEL QUARTIERE DI	
SAN GIUSTO-LE BAGNESE.	
- II Comune di Scandicci (FI) (Cod. Fisc. e P.IVA 00975370487), nella	
persona del Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori pubblici del	
Comune di Scandicci, (omissis), nato a (omissis) il (omissis), e domiciliato	
per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto,	
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267	
nonché dell'art. 67 dello Statuto del Comune, esclusivamente in nome, per	
conto e nell'interesse del Comune medesimo;	
е	
- (aggiudicatario), con sede legale in (omissis), Via/Piazza (omissis), C.F./	
P.IVA (omissis), legalmente rappresentato (omissis), nato a (omissis) il	
(omissis).	
(Eventuale) Prendendo atto che (aggiudicatario) sopra indicato è iscritto	
(indicare registro ed estremi iscrizione).	
PREMESSO	
- che l'art. 118 della Costituzione impone all'ente locale di favorire	
l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di	
 attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;	
- che il TUEL, D.Lgs 267/2000 art. 3, comma 5, prevede che i Comuni	

possono svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono
essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali;
- che il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 recante il Codice del Terzo settore
riconosce il valore e la funzione degli enti del terzo settore,
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto
originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e
gli Enti locali;
- che il Comune di Scandicci, nell'ottica di una gestione organica delle aree
verdi del proprio territorio, vista l'importanza che esse rivestono per il ruolo
primario di svago e aggregazione sociale, allo scopo di favorire una
coscienza collettiva sul senso di comunità, valorizzare e promuovere la
sussidiarietà, riconoscendo il protagonismo dei cittadini singoli ed associati
e, nel contempo, migliorare lo standard conservativo e funzionale delle
aree verdi nella disponibilità e gestione comunale, intende coinvolgere i
soggetti senza scopo di lucro al fine di supportare l'Amministrazione
Comunale nella tutela e manutenzione dello spazio verde posto nel
Comune di Firenze ed in prossimità del quartiere San Giusto Le Bagnese,
in Via delle Bagnese n. 22/C pervenuto in forza del contratto di comodato
del 2 aprile 2019 sottoscritto fra il Comune di Scandicci e la società
proprietaria Immobiliare Primavera S.r.l. di Lastra a Signa;
- che il giardino in questione è costituito da un'area pari a 5.625 mq,
riportata nella, planimetria allegata alla presente convenzione, e

identificata al Catasto terreni del Comune di Firenze nel foglio di mappa n.	
113 dalle particelle n. 256 e n. 257.	
- che, con specifico avviso pubblico, approvato con Determina dirigenziale	
del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n del	
è stata richiesta la disponibilità, ai soggetti individuati nel Codice del terzo	
Settore all'art. 4, nonché a comitati di cittadini volontari, a manifestazione il	
proprio interesse a svolgere le attività di tutela e manutenzione dell'area in	
oggetto;	
- che a seguito dell'istruttoria svolta da apposita Commissione nominata e	
presieduta dal Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici (o	
persona da lui delegata), è stata selezionata (specificare tipologia	
omissis), denominata (omissis), (eventuale) iscritto/a al n del	
Registro della Regione Toscana per lo	
svolgimento della seguente attività:	
,	
al/alla quale, con successiva Determina dirigenziale del Settore 5 – Servizi	
Tecnici e Lavori Pubblici n del, è stato/a aggiudicato	
l'affidamento della manutenzione e cura dell'area in oggetto.	
Tutto quanto sopra premesso,	
SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune	
di Scandicci e (denominazione assegnatario) per la realizzazione di	
interventi di tutela e manutenzione dell'area in oggetto, così come sotto	
meglio dettagliato:	

tutela igienico-ambientale dell'area verde, comprensiva di vigilanza	
e raccolta di rifiuti e materiali di resulta a qualunque titolo presenti;	
vigilanza, rispetto del regolamento d'uso del giardino e dei divieti	
presenti;	
lavorazioni di cespugli, arbusti e siepi con la possibilità per	
l'Amministrazione di prevedere anche altre attività tra le quali:	
lavorazioni del terreno, eventuali concimazioni, innaffiatura, piccole	
riparazioni di arredi;	
servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso all'area	
verde;	
raccolta e conferimento dei rifiuti provenienti dall'area verde e dei	
materiali di resulta conseguenti alle lavorazioni ai punti di raccolta	
indicati dalla U.O. 5.3 Ambiente e Verde (cestini interni e/o	
cassonetti esterni) al fine del successivo ritiro a cura di Alia Servizi	
Ambientali S.p.a. o altro gestore rifiuti incaricato	
dall'Amministrazione Comunale.	
E' escluso dalla presente convenzione il manufatto edilizio presente nel	
giardino e l'area su cui insiste lo stesso poiché non rientrante nella	
gestione dell'Amministrazione Comunale.	
Art. 2 – ATTIVITA' A CARICO DELL'ASSEGNATARIO	
L'assegnatario (specificare) si impegna, a propria cura e spese, a	
garantire il libero accesso a tutte le persone ed ai lavori di tutela e	
manutenzione dell'area verde assegnata e, nello specifico:	
tutela igienico-ambientale dell'area verde, comprensiva di vigilanza e	
raccolta di rifiuti e materiali di resulta a qualunque titolo presenti e	
4	

pulizia almeno una volta a settimana dell'area stessa;	
vigilanza rispetto del regolamento d'uso del giardino e dei divieti	
presenti;	
tutela igienico-sanitaria con pulizia delle attrezzature ludiche ed	
arredi nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da	
Covid-19 o simili;	
lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;	
raccolta e conferimento dei rifiuti provenienti dall'area verde e dei	
materiali di resulta conseguenti alle lavorazioni ai punti di raccolta	
indicati dalla U.O. 5.3 Ambiente e Verde (cestini interni e/o	
cassonetti esterni) al fine del successivo ritiro a cura di Alia Servizi	
Ambientali S.p.a. o altro gestore rifiuti incaricato	_
dall'Amministrazione comunale;	
innaffiatura;	
piccole riparazioni in genere (ad es. edili, meccaniche, di	
falegnameria, ecc);	
ispezione visiva e verifica periodica dello stato di manutenzione	
dell'area verde, incluso arredi, attrezzature ludiche, vialetti,	
recinzioni, cancelli, alberature, ecc, avendo cura, in caso di	
riscontro di potenziali pericoli, di provvedere all'interdizione	
dell'accesso o dell'uso e alla segnalazione alla U.O. 5.3 Ambiente e	
Verde per i provvedimenti di competenza;	
comunicare al Comune, la presenza di materiali ingombranti quali ad	
esempio, tronchi d'albero, elettrodomestici abbandonati, affinché	
provveda alla relativa rimozione tramite l'intervento di Alia Servizi	

Ambientali S.p.A.;	
apertura e chiusura del cancello di ingresso posto su Via delle	
Bagnese in orario concordato con il Comune e comunque in grado di	
garantire l'apertura del giardino per almeno 12 ore giornaliere in	
periodo invernale ed almeno 16 ore in orario estivo;	
attività di manutenzione ordinaria sul patrimonio arboreo presente su	
indicazione della U.O. 5.3 Ambiente e Verde;	
ogni altra attività necessaria alla manutenzione, tutela e gestione del	
giardino, escluso solo: interventi di potatura di alberi di alto fusto e di	
altezza superiore a 4 m, espianto di ceppaie, valutazione tecnica	
alberatura, abbattimento alberi.	
Non rientra nell'attività oggetto della presente convenzione lo sfalcio	
dell'erba del giardino poiché gestito dal Comune con contratto di servizio ad	
Alia Servizi Ambientali S.p.A.	
Art. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO E DEL	
PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITA'	
L'assegnatario dovrà:	
rispettare il contratto di comodato tra Comune di Scandicci e	
proprietà Immobiliare Primavera S.r.l e consentire a quest'ultima in	
qualunque momento l'accesso all'area;	
consentire il libero accesso al giardino con i soli limiti dettati	
dall'orario di apertura e dalle condizioni di sicurezza;	
gestire le chiusure/aperture e le limitazioni in base alle segnalazioni	
di vigilanza, allerta o allarme per eventi meteorologici comunicate	
dalla Protezione civile anche attraverso l'attivazione di canali di	
6	

contatto via APP e web istituzionali;	
consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o	
manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Scandicci,	
di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere	
pubblico;	
garantire il rispetto della normativa vigente in materia di	
contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid -19;	
segnalare tempestivamente al Comune di Scandicci U.O. 5.3	
Ambiente e Verde ogni eventuale esigenza di interventi straordinari,	
per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di	
riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc., presenti	
eventualmente nell'area, l'eventuale presenza di materiale a rischio	
igienico.	
Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione sull'area verde	
dovrà essere preliminarmente e formalmente autorizzata	
dall'Amministrazione Comunale.	
Il personale impegnato dall'assegnatario nello svolgimento del servizio	
dovrà:	
avere età compresa fra i 18 ed i 79 anni;	
certificare la propria condizione di idoneità fisica allo svolgimento del	
servizio;	
autocertificare la propria idoneità, qualifica o formazione <u>anche</u>	
inerente la materia di prevenzione anti-Covid19;	
autocertificare l'assenza di carichi penali pendenti e l'assenza di	
condanne penali con specifica mensione dei reati di cui agli artt.	
_	

600bis, 600ter, 600quater, 600quinques e 609undecies del c.p.	
L'Amministrazione Comunale può riservarsi di richiedere la sostituzione del	
personale addetto al servizio richiesto ritenuto non idoneo o inadatto. In tal	
caso l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione nel termine	
massimo di tre giorni.	
Art. 4 - DIVIETI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO	
E' vietato all'assegnatario cedere a terzi le attività oggetto della presente	
convenzione. L'assegnatario si impegna altresì a non ostacolare, modificare	
o alterare la fruibilità dell'area, che rimane a tutti gli effetti destinata a verde	
pubblico, garantendo l'accesso a chiunque, nei limiti e con le modalità	
stabilite dalla normativa vigente, pena risoluzione convenzione.	
Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
Sono normalmente a carico dell'Amministrazione Comunale, con i limiti e le	
condizioni previste nel contratto di comodato dell'area tra Comune di	
Scandicci e la proprietà Immobiliare Primavera S.r.l.:	
gli interventi sugli alberi previsti nel contratto di comodato a carico	
del Comune di Scandicci e non oggetto dell'assegnazione di cui al	
presente avviso (quali, ad es., l'abbattimento di alberi morti o	
pericolosi);	
la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (arbusti) e arredi	
(panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, fontanelle, ecc).	
Tali interventi potranno essere realizzati anche dagli assegnatari	
previo accordo con la U.O. 5.3 Ambiente e Verde del Comune di	
Scandicci;	
il controllo statico delle alberature;	

4. gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per l'illuminazione dell'area con esclusione di quelli relativi al manufatto edilizio	
presente e i suoi collegamenti anche temporanei;	
5. gli oneri relativi ai consumi idrici con esclusione di quelli relativi al	
manufatto edilizio presente e i suoi collegamenti anche temporanei;	
6. assicurare il corretto smaltimento del materiale di risulta prodotto	
nell'area.	
Per quanto ricompreso nel punto 2) l'intervento potrà essere realizzato dagli	
assegnatari previo accordo con la U.O. 5.3 Ambiente e Verde del Comune	
di Scandicci.	
L'Amministrazione Comunale, attraverso la U.O. 5.3 Ambiente e Verde,	
eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato e la corretta manutenzione	
dell'area verde riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso,	
l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti dall'assegnatario.	
Sono a carico della proprietà "Immobiliare Primavera S.r.l." tutti gli interventi	
di manutenzione straordinaria.	
Art. 6 - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALL'ASSEGNATARIO	
La quantificazione del contributo forfettario è basata sui costi sostenuti	
dall'Ente al mq e potrà variare in relazione alle lavorazioni ed attività svolte	
dal soggetto convenzionato; il contributo forfettario massimo potrà essere	
riconosciuto in caso di svolgimento di tutte le attività convenzionabili	
ammesse ad un riconoscimento economico.	
Per lo svolgimento delle attività in oggetto l'Amministrazione Comunale	
 provvederà ad erogare all'assegnatario un contributo da quantificare ai	
sensi dell'art. 56 comma 2 del D. Lgv. 3 luglio 2017 n. 117) ed in conformità	
9	

a quanto previsto dalla L.R. n. 65 del 22 luglio 2020 stabilendo il tetto
massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) all'anno, incluso iva e oneri
fiscali sulla base della tipologia delle attività svolte e consistenza dell'area,
corrisposto dietro presentazione di idonea documentazione fiscale
giustificativa.
Il contributo non potrà essere comunque superiore al 78% delle spese
effettivamente sostenute per l'attività svolta.
Sono ammessi al contributo, fino alla concorrenza massima dell'importo
sopra indicato, i seguenti oneri e spese:
spese sostenute per la copertura assicurativa dei volontari;
spese sostenute per manutenzione, riparazione, sostituzione e
acquisto dei mezzi d'opera;
spese sostenute per attrezzature necessarie all'attività di
manutenzione e tutela dell'area verde;
spese sostenute per acquisto di materiali di consumo per minuto
mantenimento e per interventi inerenti alla minuta manutenzione di
impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzione, ecc presenti
nell'area affidate in gestione;
spese sostenute per eventuali acquisti di concime o materiale e
articoli di floricoltura;
spese vive sostenute dai volontari: attrezzature, vestiario, trasporti
(carburanti e rimborso spese per trasporto pubblico, ecc);
spese sostenute per conferimenti in appositi punti raccolta dei
materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni sulle aree verdi;
eventuali oneri relativi ai consumi di energia elettrica e di acqua
- eventuali onen relativi ai consumi di energia elettiica e di acqua

correlati direttamente alle specifiche attività di manutenzione del	
verde;	
spese generali relative e correlate alla specifica attività della	
presente convenzione.	
Le spese non ritenute pertinenti alla convenzione non rientreranno nel	
calcolo del contributo forfettario.	
L'entità del contributo forfettario riconosciuto potrà essere ridotto in caso di	
inadempienze e attività non eseguite correttamente, nella misura stabilita	
dalla U.O. 5.3 Ambiente e Verde, fatto salvo il risarcimento di eventuali	
danni.	
La penale per eventuali ritardi ed inadempienze agli obblighi convenzionali	
viene stabilita in € 20/giorno.	
Per la corresponsione del contributo l'assegnatario, dovrà fornire entro il 31	
gennaio dell'anno successivo allo svolgimento delle attività previste in	
convenzione:	
idonea e regolare documentazione fiscale giustificativa (tra cui dovrà	
obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa anticipata di cui	
all'art. 18 del D. Lvo 3 luglio 2017 n. 117);	
dichiarazione del Legale Rappresentante che, ai sensi del DPR	
445/2000, attesti che la documentazione presentata, inerente gli	
oneri ed alle spese sostenute, è attinente alle attività previste dalla	
presente convenzione;	
relazione annuale di riepilogo delle attività svolte.	
Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Dlgs n.117/2017 gli enti del terzo	
11	
į	

settore che si avvalgono di volontari sono obbligati ad assicurarli con capitali	
assicurati non inferiori a €60.000,00 in caso morte e € 80.000,00 in caso	
invalidità permanente, per persona, ed inoltre da assicurazione per la	
responsabilità civile per i terzi e i prestatori di lavoro, con adeguati	
massimali. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la	
quale viene stipulata la convenzione ai sensi dell'art.18 co.3 della suddetta	
Legge.	
L'assegnatario s'impegna a fornire tempestivamente copia della/e polizza/e	
al Comune di Scandicci.	
Tutto il personale operante per conto dell'aggiudicatario dovrà essere	
regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D.Lvo 3 luglio 2017 n. 117 e	
della Legge n. 266/1991 s.m.i. art. 4 e 7 comma 3, e D.M. attuativo.	
L'aggiudicatario, infatti, deve dimostrare al momento della firma della	
presente convenzione, il possesso di idonea polizza assicurativa a tutela dei	
rischi di malattia e infortunio relativo al tipo di attività svolta, unitamente alla	
responsabilità civile verso terzi, nonché per i mezzi d'opera che vengono	
impiegati, attraverso presentazione di documenti attestanti quanto sopra o	
dietro rilascio di autocertificazione da parte del sottoscrittore della presente	
convenzione.	
Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o libero professionale è	
regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalla normativa previdenziale e	
fiscale in materia e non è oggetto della presente convenzione.	
Il rimborso economico di cui all'art. 2 della convenzione rimborsa pro-quota	
le coperture assicurative dei volontari.	1
Art. 8 - RESPONSABILITA'	

L'aggiudicatario riconosce di sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte	
le norme di sicurezza e prevenzione e la predisposizione delle misura di	
tutela dei volontari/personale partecipante alle attività inerenti la presente	
convenzione.	
L'aggiudicatario è direttamente responsabile della condotta dei volontari/	
personale impiegato nello svolgimento del servizio, sia nei riguardi	
dell'Amministrazione che di terzi.	
L'Amministrazione non è responsabile dei danni eventualmente causati al	
personale impiegato nel servizio, che possano derivare da comportamenti di	
terzi estranei all'Amministrazione.	
Art. 9 - ULTERIORI IMPEGNI DELL'AGGIUDICATARIO	
(eventuale, il testo potrà subire modifiche a seconda di quanto dichiarato	
in sede di manifestazione di interesse) L'aggiudicatario si impegna:	
a collaborare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, nel	
supportare logisticamente e strumentalmente attività ed iniziative	
istituzionali del Comune di Scandicci;	
a svolgere tutte le attività di tutela e manutenzione, così come	
dettagliate all'art. 2 della convenzione, ed a gestire tutte le porzioni	
di area indicate in planimetria.	
Art. 10 – DURATA	
La convenzione che sarà sottoscritta con l'assegnatario individuato per la	
tutela e manutenzione dell'area verde avrà validità per gli anni 2021, 2022 e	
2023 e, comunque, fino al 31/12/2023. La convenzione potrà essere	
rinnovata, una sola volta, per un ulteriore triennio, a seguito di valutazione	
positiva da parte dell'Amministrazione Comunale circa la rispondenza	
12	

dell'attività svolta a criteri di interesse pubblico e di convenienza.	
Art. 11 - INADEMPIENZE E MOTIVI DI RISOLUZIONE DELLA	
CONVENZIONE	
Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti, la	
convenzione sarà risolta per inadempienza dell'assegnatario nei seguenti	
casi:	
obbligatoriamente nei casi di perdita dei requisiti di cui all'art.80 del	
D.Lgs.50/2016;	
obbligatoriamente nel caso che nell'arco della durata della	
convenzione l'Assegnatario sia stato oggetto di n.3 contestazioni	
formali circa inadempienze ai propri obblighi;	
nel caso che, a insindacabile giudizio della U.O. 5.3 Ambiente e	
Verde, vi sia stata una grave inadempienza agli obblighi	
convenzionali previa contestazione formale;	
nei casi previsti dall'art.108 Risoluzione del D.Lgs.50/2016.	
L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la	
convenzione e può revocarla a fronte del sopravvenire di fatti o atti di	
prevalente interesse pubblico, senza che l'assegnatario abbia nulla a	
pretendere.	
Qualora l'assegnatario intenda recedere dalla convenzione sottoscritta con il	
Comune di Scandicci deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di	
almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività	
oggetto di convenzione.	
Nel caso la proprietà (il comodante) chieda la restituzione del giardino, la	
convenzione s'intenderà contestualmente sciolta ipso iure senza alcuna	
44	

responsabilità ed oneri tra le parti.	
Art. 12 - REGISTRAZIONI	
La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata. Il	
presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma	
2°, del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972 e successive modifiche, a cura e spese	
della parte che ne avrà richiesto la registrazione.	
Art. 13 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'	
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e	
s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi alle attività devono essere registrati	
su apposito conto corrente dedicato e debbono essere effettuati	
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero	
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità	
delle operazioni. Il mancato utilizzo dei suddetti strumenti di pagamento	
costituisce causa di risoluzione della convenzione.	
L'aggiudicatario individuato, con la sottoscrizione della convenzione, si	
assume tuttigli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati	
dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i	
Art. 14 - ONERI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO	
(eventuale) La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta	
di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5, del D.Lgs. 117/2017.	
(eventuale) Tutte le spese e gli adempimenti di carattere fiscale relativi alla	
convenzione che sarà sottoscritta tra le parti sono a carico	
dell'assegnatario, il quale non ha possibilità alcuna di rivalsa nei riguardi del	
Comune di Scandicci.	
Sono altresì a carico dell'assegnatario tutti gli adempimenti previsti dal	
15	

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che non siano nel presente atto posti	
espressamente a carico del Comune di Scandicci e della proprietà, in	
particolare, sono a carico dell'assegnatario tutti gli oneri ed adempimenti	
relativi alla informazione, formazione, dpi, ecc del personale, volontario e	
non, impiegato.	
Art. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI	
PERSONALI	
Il Comune di Scandicci, in esecuzione degli obblighi imposti dal	
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,	
comunica che i dati personali conferiti relativamente alla presente	
convenzione saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il	
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i	
connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera	
di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,	
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In	
qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del	
Regolamento UE 2016/679.	
Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email –	
privacy@comune.scandicci.fi.it]	
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente	
potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it e scaricare l'informativa	
completa al seguente url:	
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-	
privacyregolamento-ue-6792016-e-dirittidellinteressato.Html.	
Art. 16 - FORO COMPETENTE	

Competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in	
dipendenza della presente convenzione la competenza è del Foro di	
Firenze, con rinuncia a qualsiasi altro.	
Per il Comune di Scandicci, Ing. (omissis)	
Per Aggiudicatario (<i>denominazione</i>), Legale Rappresentante (<i>omissis</i>)	
47	